



Regolamento per la stipula dei contratti da ricercatore/ricercatrice a tempo determinato tenure track (RTT) presso l'Università degli Studi di Cagliari

IL RETTORE

- VISTO il vigente Statuto dell'Università di Cagliari, emanato con decreto rettorale n. 305 del 28.03.2022, pubblicato in G.U. - serie generale - n. 88 del 24 .04.2022;
- VISTA la legge n. 240 del 30.12.2010, e in particolare l'art. 24;
- VISTA il decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022, convertito con modiche in legge n. 79 del 29 giugno 2022;
- VISTE le delibere del 25.07.2023 del Senato Accademico e del Consiglio relative al *Regolamento per la stipula dei contratti da ricercatore/ricercatrice a tempo determinato tenure track (RTT) presso l'Università degli Studi di Cagliari* e alla nomina di una Commissione d'Ateneo istituita per approfondire gli argomenti di maggiore interesse e complessità del testo regolamentare evidenziati durante il dibattito;
- PRESO ATTO della conclusione dei lavori della Commissione d'Ateneo e delle proposte di modifica al testo regolamentare;
- RAVVISATA altresì la necessità di emanare il *Regolamento per la stipula dei contratti da ricercatore/ricercatrice a tempo determinato tenure track (RTT) presso l'Università degli Studi di Cagliari*

DECRETA

- ART. 1 - È emanato il "*Regolamento per la stipula dei contratti da ricercatore/ricercatrice a tempo determinato tenure track (RTT) presso l'Università degli Studi di Cagliari*", così come riportato nell'allegato che forma parte integrante del presente decreto.
- ART. 2 - Il regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione.
- ART. 3 - Il presente provvedimento sarà portato a ratifica nella prima seduta utile del Senato Accademico e nel Consiglio di amministrazione.

Visto

Il Direttore Generale

Il Rettore
Prof. Francesco Mola
(sottoscritto con firma digitale)



Regolamento per la stipula dei contratti da ricercatore/ricercatrice a tempo determinato tenure track (RTT) presso l'Università degli Studi di Cagliari

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi della legge 9 maggio 1989 n. 168, disciplina le procedure per la stipula dei contratti da Ricercatore e/o da Ricercatrice a tempo determinato tenure track, RTT nel resto del testo del Regolamento, in attuazione dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, delle vigenti disposizioni legislative e nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, nonché del Codice etico dell'Università degli Studi di Cagliari.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, l'Università degli Studi di Cagliari può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
3. Ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, i contratti di cui al punto 2 possono essere attivati anche con finanziamenti di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale del contratto.
4. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L'espletamento del contratto costituisce esclusivamente titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.
5. Ai sensi dell'art. 24, comma 1-bis, della legge n. 240/2010, gli organi accademici dell'Università degli Studi di Cagliari, in sede di approvazione della programmazione triennale, vincolano almeno un terzo delle risorse previste per la copertura dei posti da RTT a candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso altre università o istituti di ricerca, italiani o stranieri.



Art. 2

Attivazione della procedura di richiesta dei posti

1. Ciascun Dipartimento con propria delibera concorre alla determinazione della programmazione triennale del personale dell'Ateneo, proponendo agli Organi di governo la copertura del proprio fabbisogno di posti da RTT.
2. La proposta di richiesta dei posti e di attivazione della selezione pubblica è approvata con delibera del Dipartimento, adottata a maggioranza assoluta delle professoressse e dei professori di prima e seconda fascia aventi diritto.

Art. 3

Richiesta del Dipartimento

1. La delibera con cui il Dipartimento richiede i posti da RTT deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) il numero dei posti richiesti;
 - b) l'indicazione, per ciascun posto richiesto, se si intende attivare la procedura di selezione pubblica o la procedura di chiamata diretta di cui all'art. 12 del presente Regolamento;
 - c) nel caso in cui sia richiesta la procedura di selezione pubblica, l'indicazione, per ciascun posto richiesto, se la procedura da attivare sia libera o destinata, secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 1-bis, della legge n. 240/2010, a candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso altre università o istituti di ricerca, italiani o stranieri;
 - d) il gruppo scientifico-disciplinare per il quale viene richiesto il posto e l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari ai fini dell'individuazione dello specifico profilo;
 - e) le specifiche funzioni didattiche e scientifiche ed eventualmente assistenziali, che il/la RTT dovrà svolgere;



- f) il numero massimo di pubblicazioni presentabili, comunque non inferiore a dodici;
- g) le modalità di copertura finanziaria del posto;
- h) la sede di servizio.

Art. 4

Approvazione della proposta di richiesta dei posti da RTT

1. Il Consiglio di Amministrazione, in base alle risorse finanziarie, ai punti organico disponibili, e previo parere del Senato Accademico, delibera la programmazione triennale del fabbisogno di RTT. La programmazione terrà conto, in coerenza con gli indirizzi sul reclutamento stabiliti dal Senato Accademico, delle proposte dei Dipartimenti per quanto riguarda:

- a) l'utilizzo dei punti organico loro assegnati;
- b) i gruppi scientifico-disciplinari su cui attivare i posti da RTT;
- c) le modalità di copertura dei posti (selezione pubblica, libera o riservata, o chiamata diretta).

Il Consiglio di Amministrazione può integrare le proposte del Dipartimento dei posti da RTT sia per quanto riguarda le modalità di copertura dei posti, sia con ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica da richiedere in coerenza con eventuali ulteriori standard di qualità definiti dal Senato Accademico.

2. Il Consiglio di Amministrazione nella delibera di programmazione triennale vincola le risorse corrispondenti ad almeno un terzo dei posti a candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso altre università o istituti di ricerca, italiani o stranieri.

3. Nel caso in cui i posti da attivare siano finanziati da soggetti pubblici o privati mediante convenzione, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'attivazione delle selezioni anche al di fuori della programmazione triennale, previo accertamento dell'esigibilità totale dell'importo del finanziamento.



Art. 5

Attivazione della selezione pubblica

1. A seguito dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione della programmazione triennale, il Rettore, con decreto, indice la procedura di selezione pubblica attraverso l'emanazione del bando il cui avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito di Ateneo e su quelli del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.
2. Il bando dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) data della delibera di approvazione della selezione da parte del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico dell'Università;
 - b) Dipartimento che ha richiesto il posto e dove il/la RTT svolgerà l'attività di ricerca, l'attività didattica, l'attività didattica integrativa e di servizio agli studenti e alle studentesse;
 - c) il numero dei posti messi a bando;
 - d) l'indicazione relativa all'eventuale riserva di posti;
 - e) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla selezione;
 - f) il gruppo scientifico-disciplinare per il quale viene richiesto il posto e l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari ai fini dell'individuazione dello specifico profilo;
 - g) la tipologia del regime di impegno richiesto (tempo pieno o definito);
 - h) le specifiche funzioni didattiche e di ricerca che il/la RTT dovrà svolgere con indicazione dei diritti e doveri;
 - i) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso cui sarà svolta, nonché le tipologie di esperienze professionali richieste per lo svolgimento di tale attività assistenziale;
 - j) la modalità telematica di presentazione delle domande e il termine che non potrà essere inferiore a 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando in G.U.;
 - k) le modalità di svolgimento della selezione pubblica e di valutazione dei/delle candidati/e;



- l) la tipologia dei titoli e il numero massimo delle pubblicazioni, in numero non inferiore a 12, che saranno oggetto di valutazione;
- m) la previsione dell'accertamento della conoscenza di una lingua straniera;
- n) il trattamento economico e previdenziale;
- o) i casi di esclusione.

Art. 6

Requisiti per la partecipazione alla selezione pubblica

1. Alla selezione possono partecipare i/le candidati/e che:
 - a) siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica;
 - b) nel caso di bandi riservati, siano in possesso dei requisiti previsti per la riserva dei posti.
2. Non possono partecipare alla selezione coloro i quali alla data di presentazione della domanda abbiano un grado di parentela o affinità entro il 4° grado compreso con una professoressa o un professore di ruolo appartenente al Dipartimento che richiede la copertura del posto, o con il Rettore, o con il Direttore Generale o una/un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, oppure siano essi stessi componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. Saranno esclusi dalla selezione i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio, nonché i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al presente Regolamento.

Art. 7

Presentazione delle domande per la partecipazione alla selezione pubblica

1. Le domande di partecipazione alla selezione pubblica dovranno essere presentate per via telematica secondo le modalità e i termini stabiliti nel bando.
2. Non sarà possibile presentare le domande oltre il termine stabilito nel bando.



3. Alla domanda di partecipazione alla procedura dovranno essere allegati:
- fotocopia di un documento di identità/riconoscimento in corso di validità;
 - titoli e curriculum della propria attività didattica, scientifica e, ove prevista, assistenziale;
 - pubblicazioni che il/la candidato/a intende far valere ai fini della selezione, secondo quanto specificamente indicato nel bando.

Art. 8

Commissione di valutazione della selezione pubblica

1. La Commissione di valutazione è nominata con Decreto Rettorale dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

2. Al fine di garantire la qualità scientifica e la valenza internazionale, la commissione è composta da tre professori/esse afferenti al gruppo scientifico-disciplinare per cui è stata bandita la procedura, che abbiano pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni e che:

- **Se professori/esse ordinari/ie:** siano in possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all'abilitazione ai ruoli di professore di prima fascia;
- **Se professori/esse associati/e:** siano in possesso dell'Abilitazione scientifica nazionale ai ruoli di professore/essa di prima fascia, e continuino a possedere gli indicatori per essere ammessi all'abilitazione ai ruoli di professore di prima fascia.
- siano stati valutati positivamente da parte dell'Ateneo di appartenenza, ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge, n. 240/2010.

Sarà possibile nominare anche docenti in servizio presso istituti universitari o di ricerca stranieri, di comprovato riconoscimento internazionale nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando, che rivestano una posizione accademica corrispondente a quella di professore/professoressa sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.

Almeno due dei componenti della Commissione dovranno essere professori/esse



ordinari/ie

I/le Commissari/ie verranno scelti/e con le seguenti modalità:

- un/a componente, interno/a o esterno/a, indicato con delibera del Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto;
 - due componenti esterni all'Università di Cagliari individuati dal Senato Accademico mediante sorteggio da due terne di nominativi proposte dal Dipartimento che ha chiesto la copertura del posto, così costituite:
 - a) la prima terna, da tre professori, da cui verrà sorteggiato un componente di genere maschile;
 - b) la seconda terna, da tre professoresse, da cui sarà sorteggiata una componente di genere femminile;
3. Le delibere del Dipartimento dovranno essere assunte nella composizione ristretta ai professori e professoresse.
 4. L'incarico di commissario/a è limitato a due procedure all'anno.
 5. Le Commissioni non possono essere composte da professori e professoresse che risultino essere componenti in carica del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico di questa Università.
 6. Non possono far parte delle Commissioni professori e professoresse appartenenti alla stessa Università.
 7. Deve considerarsi incompatibile e deve rinunciare all'incarico, dandone tempestiva comunicazione all'Ateneo, il/la commissario/a che abbia più del 50% della produzione scientifica in comune con quella presentata dai/dalle candidati/e.
 8. Il Decreto Rettorale di nomina della Commissione viene pubblicato sul sito web dell'Ateneo.
 9. Dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni per l'eventuale riconsiderazione dei commissari da parte dei candidati.
 10. La Commissione individua al suo interno un/a Presidente ed un/a Segretario/a verbalizzante.
 11. La Commissione svolge i lavori in modo collegiale, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta e può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.



Art. 9

Modalità di svolgimento della selezione pubblica

1. La valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica, in conformità anche con i criteri individuati con decreto del Ministro, avviene sulla base dei seguenti criteri generali riconosciuti anche in ambito internazionale:

a) valutazione dei titoli e del curriculum:

a1) Dottorato di ricerca, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica, conseguito in Italia o all'Estero;

a2) attribuzione di incarichi di insegnamento a livello universitario in Italia o all'Estero;

a3) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;

a4) realizzazione di attività progettuale relativamente ai gruppi scientifico-disciplinari nei quali è prevista;

a5) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;

a6) titolarità di brevetti relativamente ai gruppi scientifico-disciplinari nei quali è prevista;

a7) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;

a8) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per l'attività scientifica;

a9) Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei gruppi scientifico-disciplinari nei quali è prevista.

b) Valutazione della produzione scientifica:

b1) coerenza con le tematiche del gruppo scientifico-disciplinare;

b2) apporto individuale nei lavori in collaborazione;

b3) qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;

b4) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di



rilievo nazionale o internazionale.

b5) Nell'ambito dei gruppi scientifico-disciplinari in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le commissioni, nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

- numero totale delle citazioni;
- numero medio di citazioni per pubblicazione;
- "impact factor" totale;
- "impact factor" medio per pubblicazione;
- combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

c) svolgimento di attività in campo clinico (relativamente a quei gruppi scientifico-disciplinari in cui siano richieste tali specifiche competenze):

c1) attività clinica-assistenziale valutata sulla base della congruenza di tale attività rispetto al gruppo scientifico-disciplinare indicato nel bando e alla durata, continuità, specificità e grado di responsabilità della stessa.

2. Il peso numerico attribuito ai criteri generali sarà ricompreso:

- tra 55 e 70 punti per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche;
- tra 30 e 45 punti per la valutazione dei titoli e del curriculum;
- tra 5 e 10 punti per la valutazione dell'attività in campo clinico.

La somma dei singoli pesi numerici dovrà essere in ogni caso pari a 100 punti.

3. Sulla base dei suddetti criteri generali, la Commissione nella prima riunione provvederà a specificare e/o dettagliare come saranno utilizzati gli stessi e quale sarà il peso massimo attribuito a ciascuno di essi.

I criteri di valutazione definiti dalla Commissione saranno resi pubblici sul sito web dell'Ateneo e dell'avvenuta pubblicazione sarà data comunicazione ai candidati. La Commissione non potrà proseguire i lavori prima che siano trascorsi cinque giorni dalla data di pubblicazione.

Decorsi i termini di pubblicazione dei criteri, la Commissione avrà accesso all'elenco dei candidati e alla documentazione che gli stessi hanno presentato per la selezione.



4. Le Commissioni, su autorizzazione del Rettore, possono utilizzare modalità telematiche per le loro riunioni, compresa quella relativa alla discussione pubblica con i candidati. In tal caso, la Commissione è tenuta ad adottare strumentazioni e accorgimenti idonei a garantire la trasparenza delle operazioni, l'identificazione e la parità di trattamento dei candidati, e dovrà assicurare il regolare e corretto svolgimento della discussione orale nonché garantire la massima riservatezza possibile delle comunicazioni.

5. Nel caso in cui i candidati siano in numero pari o superiore a sette per ogni posto messo a concorso, la Commissione giudicatrice effettua una valutazione preliminare dei candidati, utilizzando i criteri individuati con decreto del Ministro, che deve concludersi con un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato o di specializzazione.

A seguito della valutazione preliminare, saranno ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque in misura non inferiore a sei unità per ogni posto messo a concorso.

I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

6. I candidati ammessi verranno convocati con un preavviso di almeno 10 giorni per la discussione dei titoli e della produzione scientifica e per l'eventuale accertamento della conoscenza della lingua straniera indicata nel bando;

7. La Commissione procede poi, in base ai criteri predeterminati, all'attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione. Supereranno la selezione i candidati che avranno riportato un punteggio totale pari o superiore a 60 punti.

8. Al termine dei lavori la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, formula la graduatoria sulla base dei punteggi riportati dai candidati e designa il/la vincitore/vincitrice della selezione.



Art. 10

Termini del procedimento di valutazione

1. La Commissione conclude i propri lavori entro tre mesi dal decreto di nomina del Rettore.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della selezione per comprovati motivi segnalati dal/alla Presidente/essa della Commissione.
3. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede a dichiarare decaduta la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
4. Gli atti consistono nei verbali di ogni singola riunione, di cui fanno parte integrante i giudizi/punteggi collegiali formulati/assegnati dalla Commissione nei confronti di ciascun/a candidato/a, e nella relazione finale riassuntiva dei lavori. In caso di disaccordo da parte di un/a commissario/a nella valutazione dei candidati, tale disaccordo potrà essere espresso attraverso una relazione di minoranza.
5. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della selezione, restituisce, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione assegnandole un termine per provvedere alle eventuali modifiche.
6. Gli atti sono approvati con Decreto Rettorale entro trenta giorni dalla consegna agli Uffici. Il decreto di approvazione atti sarà pubblicato sul sito web di Ateneo. Dell'avvenuta pubblicazione sono informati i candidati e il Dipartimento interessato.

Art. 11

Chiamata del/della vincitore/vincitrice

1. La chiamata dei/delle candidati/e vincitori/vincitrici della selezione viene approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione, informato il Dipartimento interessato.
2. In caso di rinuncia alla stipula del contratto da parte del/della vincitore/vincitrice o di sue dimissioni entro sei mesi dall'inizio delle attività, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Dipartimento interessato, può eventualmente approvare la chiamata di



altro/altra candidato/a individuato/a seguendo l'ordine di priorità stabilito in base alla graduatoria formulata dalla Commissione.

Art. 12

Modalità di svolgimento della procedura di chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9, della L. 230/2005

1. La copertura dei posti da RTT può essere disposta anche mediante chiamata diretta di studiosi/e:
 - a) che siano stabilmente impegnati/e all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente a quella degli RTT sulla base delle tabelle di corrispondenza definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca;
 - b) che siano risultati/e vincitori/vincitrici nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali.
2. I Consigli di Dipartimento propongono le chiamate dirette di cui al comma 1 con una motivata relazione che illustri la qualità e la personalità scientifica dello/a studioso/a per il quale si propone la chiamata diretta. Devono altresì fare espresso ed analitico riferimento ai contributi scientifici apportati dallo/a studioso/a, ai risultati ottenuti ed a riconoscimento in ambito internazionale. Alla delibera del Dipartimento dovrà essere allegato il curriculum del/della candidato/a proposto/a per la chiamata.
3. La deliberazione di chiamata diretta deve essere assunta a maggioranza assoluta delle professoressse e dei professori di prima e seconda fascia aventi diritto.
4. La proposta di chiamata può essere promossa anche su iniziativa del Rettore e del Consiglio di Amministrazione, su risorse preventivamente individuate, di concerto con



un Dipartimento dell'Ateneo.

5. Le proposte di chiamata diretta sono sottoposte al parere del Senato Accademico e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e successivamente trasmesse al Ministero per il prescritto parere.

In caso di autorizzazione ministeriale, la stipula del contratto e il trattamento giuridico ed economico saranno disciplinati secondo gli artt. 13 e seguenti del presente Regolamento.

Art. 13

Stipula del contratto e presa di servizio

1. Il/la RTT chiamato/a dal Consiglio di Amministrazione verrà invitato/a a stipulare il contratto a tempo determinato entro 90 giorni dalla data di approvazione degli atti della selezione.
2. In caso di mancata stipulazione del contratto entro il termine dei 90 giorni, per i tre anni successivi l'università non potrà bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare e per lo stesso Dipartimento che aveva richiesto il posto.

Art. 14

Rapporto di lavoro

1. Tra l'Amministrazione universitaria e il /la RTT si instaura, mediante la stipula del contratto, un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e alle studentesse.
2. Il contratto ha una durata massima di sei anni e non è rinnovabile. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il/la titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.
3. I contratti possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. All'atto



della firma del contratto il/la RTT opta per il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito. L'opzione per il regime di impegno è esclusa laddove l'esclusione stessa sia espressamente prevista nel bando di selezione.

4. L'impegno annuo complessivo richiesto ai/alle RTT è quello previsto dall'art. 6, comma 1, della legge n. 240/2010 in base al regime di impegno. Devono essere dedicate allo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 350 ore per il regime di tempo pieno e 200 ore per il regime di tempo definito. Per l'assegnazione dei compiti didattici e i relativi diritti e doveri e si fa riferimento al vigente *Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento, di didattica integrativa e tutorato didattico*.

5. Nel contratto vengono stabilite le modalità di svolgimento delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e alle studentesse, concordate con il Direttore o la Direttrice di Dipartimento coerentemente con quanto indicato nel bando di selezione.

6. Qualora il/la RTT debba svolgere le sue attività presso un Dipartimento dell'area medica in cui è previsto lo svolgimento di attività assistenziale, la stessa verrà espletata nel rispetto degli accordi esistenti con la Regione Autonoma della Sardegna e con l'Azienda Ospedaliera Universitaria.

7. Al termine di ogni anno il/la RTT potrà svolgere all'interno del Dipartimento di afferenza una lezione/seminario esplicativa dell'attività di alta formazione e di ricerca svolta.

8. Al termine di ogni anno il/la RTT dovrà altresì trasmettere al Direttore del Dipartimento una relazione sui risultati dell'attività di ricerca svolta e una relazione sull'attività didattica.

9. Il contratto è sospeso nel periodo di astensione obbligatoria per maternità. In tal caso, le ricercatrici possono chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità.



Art. 15

Trattamento economico

1. Ai/alle RTT compete un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo pari al trattamento iniziale spettante al/alla ricercatore/ricercatrice a tempo indeterminato confermato/a, a seconda del regime di impegno scelto. Tale trattamento sarà elevato del 25% per tutta la durata del contratto, previa valutazione, da parte del Consiglio di Dipartimento dell'attività di ricerca e di didattica svolta al termine di ogni anno.
2. Nel caso in cui il posto sia finanziato con i fondi di un piano straordinario o nell'ambito di programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dall'Unione europea o dal MUR, il trattamento economico sarà quello indicato nei provvedimenti di assegnazione delle risorse.

Art. 16

Incompatibilità

1. Ai/alle RTT si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9, 10, 11 e 12 della L. 240/2010 che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore/ricercatrice, e le incompatibilità connesse al regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.
2. La posizione da RTT, qualunque sia il regime di impegno scelto, è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
3. Per tutta la durata dei contratti del presente Regolamento, i/le dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.



Art. 17

Valutazione ai fini dell'inquadramento nel ruolo dei professori associati

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, l'Ateneo valuta il/la RTT che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai fini della chiamata nel ruolo dei professori associati.
2. La richiesta di valutazione deve essere presentata dal/dalla RTT a partire dalla conclusione del terzo anno di contratto ed entro i due mesi precedenti alla conclusione del sesto anno.
3. A tal fine il/la RTT dovrà presentare al Consiglio di Dipartimento una relazione sull'attività svolta nel periodo di durata del contratto e sostenere una prova didattica, della durata di 45 minuti e in seduta aperta al pubblico, nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di inquadramento.
4. La valutazione sarà effettuata, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale mediante utilizzo dei criteri individuati con decreto del Ministro, da una Commissione di professori/esse ordinari/ie nominata con le modalità previste dall'art. 8 del presente Regolamento.
5. Della commissione non potranno far parte i/le commissari/e che hanno già valutato il/la RTT nella selezione per la stipula del contratto.
6. La commissione valuterà il/la RTT sulla base della relazione presentata dal/dalla RTT e sulla prova didattica, di massimo 45 minuti, sostenuta dallo/a stesso/a. Il tema della prova didattica sarà scelto dal/dalla RTT, il giorno precedente a quello previsto per la prova e comunque con un preavviso di almeno 24 ore, da una rosa di tre temi proposti dalla Commissione.
7. Al termine dei lavori valutativi, la Commissione predispone un verbale da trasmettere al Rettore per l'approvazione degli atti. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della valutazione, restituisce, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione assegnandole un termine per provvedere alle eventuali modifiche.
8. Il decreto di approvazione degli atti sarà poi trasmesso al Dipartimento per la proposta di chiamata del/della RTT.



9. In caso di esito positivo della suddetta valutazione e della prova didattica, il Dipartimento proporrà la chiamata del/della RTT nel ruolo dei/delle professori/professoressse associati/e al Consiglio di Amministrazione, il quale delibererà previa verifica delle risorse disponibili e tenendo conto della programmazione triennale del fabbisogno del personale.
10. In caso di approvazione della chiamata il/la RTT titolare del contratto è inquadrato/a nel ruolo dei/delle professori/professoressse associati/e dal primo giorno feriale del mese successivo alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
11. Alla procedura di valutazione sarà data pubblicità sul sito web dell'Ateneo.

Art. 18

Entrata in vigore, norme transitorie e rinvio

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi della Legge 168/1989, è emanato con decreto del Rettore e pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione.
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che individuerà i gruppi scientifico-disciplinari, si continueranno a utilizzare i settori concorsuali.
3. Fino al 31 dicembre 2026 l'Ateneo destinerà almeno il 25% delle risorse destinate alla stipula dei contratti da RTT a candidati/e che sono, o sono stati, per almeno un anno ricercatori a tempo determinato di tipologia a) o, per almeno tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca.
4. Fino al 31 dicembre 2026, su richiesta degli/delle interessati/e, l'Ateneo riconoscerà ai/alle RTT ai fini dell'inquadramento nel ruolo dei professori associati previsto dall'art. 17 del presente Regolamento:
 - a) tre anni da ricercatore a tempo determinato di tipologia a). In ogni caso la valutazione non potrà avvenire prima che siano trascorsi almeno 12 mesi di servizio;
 - b) due anni da assegnista di ricerca per periodi non inferiori a tre anni.
5. Fino all'emanazione del decreto del Ministro previsto dall'art. 24, comma 2 lett. C), della legge n. 240/2010, ai fini della valutazione prevista dall'art. 9 del presente



Regolamento, continuano a utilizzarsi i criteri stabiliti con il D.M. 25.05.2011, n. 243.

6. Fino all'emanazione del decreto del Ministro previsto dall'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai fini della valutazione prevista dall'art. 17 del presente Regolamento, continuano a utilizzarsi i criteri stabiliti con il DM 4 agosto 2011 n. 344.

7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge, e quelle Statutarie e Regolamentari dell'Università degli Studi di Cagliari.